
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

3873 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia" (delibera di Giunta n. 418 del 15 04 13)
Publicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 184 del 18/04/2013

(Relatore consigliere Marco Barbieri)

Testo n. 5/2013 licenziato nella seduta del 25 giugno 2013 con il titolo:

**ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI TOANO E
VILLA MINOZZO NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARCO BARBIERI RELATORE DELLA COMMISSIONE

Il presente progetto di legge nasce da una precisa richiesta, avanzata dai Comuni di Toano e Villa Minozzo, entrambi ricompresi nella Comunità montana dell'Appennino Reggiano (alla quale appartengono anche i Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Vetto e Viano), i quali hanno avviato un tavolo di lavoro congiunto con l'obiettivo di fare emergere la sussistenza dei presupposti per addivenire alla fusione (art. 3 della legge regionale n. 24 del 1996).

Dopo tale preliminare analisi, i due Comuni hanno deciso di procedere inoltrando l'istanza alla Giunta regionale affinché avviasse l'iter per la loro fusione.

L'Assemblea legislativa, nell'esaminare il progetto di legge che dispone, ai sensi dell'art. 133, comma 2 della Costituzione, la suddetta proposta di fusione, dovrà attenersi alle procedure dettate dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni).

In sintesi, nel caso specifico, il procedimento legislativo di fusione ha preso avvio con una iniziativa legislativa della Giunta regionale a seguito della richiesta avanzata congiuntamente dalle due amministrazioni comunali, impossibilitate ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti, richiesta dallo Statuto regionale per l'iniziativa popolare. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, tale istanza, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali (Villa Minozzo n. 17 del 27/03/2013 e Toano n. 19 del 03/04/2013) e della ricordata analisi di fattibilità, è pervenuta alla Regione in data 8 aprile 2013.

La Giunta regionale, aderendo all'istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti (entrambe le deliberazioni sono state approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati, previste per l'approvazione degli statuti comunali, ai sensi dell'art. 6 comma 4, D.lgs. 267/2000), ha approvato, con deliberazione n. 418 del 15 aprile 2013, il progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia" (oggetto assembleare 3873), previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

Il progetto di legge regionale è stato altresì sottoposto alla Commissione I "Bilancio, Affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali in data 11 aprile 2013 che ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il progetto di legge regionale è stato quindi pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 184 del 18 aprile 2013. Il Presidente dell'Assemblea legislativa ha provveduto, il 17 aprile 2013, ad inviare, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 24 del 1996, la richiesta di parere alla competente Provincia di Reggio Emilia, che si è espressa in senso favorevole con propria deliberazione consiliare n. 49 del 13 giugno 2013 pervenuta il 17/06/2013. Non si è provveduto invece a inoltrare analoga richiesta alle amministrazioni comunali in quanto si rientra nell'ipotesi prevista all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996.

Il progetto di legge regionale è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa ed assegnato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1996 alla Commissione Assembleare competente. La Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, dopo avere svolto l'audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria in data 12 giugno 2013, si è riunita, in sede referente, nelle sedute del 20 e 25 giugno 2013, al fine di esaminare il progetto di legge, il parere pervenuto e la proposta di delibera di indizione del referendum da parte dell'Assemblea legislativa.

In primo luogo la Commissione, considerato che l'iniziativa legislativa in questione non rientra tra le ipotesi contemplate all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1996, per le quali l'indizione del referendum consultivo è obbligatoria, ha valutato, ai fini di proporre all'Assemblea l'eventuale indizione ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, se l'iniziativa di fusione fosse o meno meritevole di essere proseguita, poiché nel caso vi fosse una pregiudiziale contrarietà al suo ulteriore corso, il progetto di legge avrebbe potuto essere definitivamente non approvato senza nemmeno espletare la consultazione referendaria preliminare (come prevede l'art. 11 comma 1 ter, della legge regionale n. 24 del 1996). Diversamente, se si vuol dar corso alla fusione, l'espletamento del referendum consultivo, come più volte ribadito della Corte Costituzionale, è da ritenersi obbligatorio, ai sensi dell'art. 133, comma 2 della Costituzione che prevede espressamente che, prima di approvare una legge regionale di modifica delle circoscrizioni comunali, debbano essere "sentite le popolazioni interessate".

Nel caso specifico la finalità perseguita dai Comuni interessati è apparsa alla Commissione meritevole di approvazione e coerente con l'esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del territorio. Tale obiettivo, come risulta dalla preliminare analisi di fattibilità, alla quale si è rinviato come espressamente indicato nelle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali, è rappresentato dalla prospettiva di raggiungere migliori economie di scala, una specializzazione e qualificazione dei servizi ed una massa critica sufficiente per sviluppare anche servizi ulteriori. La proposta di fusione sembra, dunque, migliorativa dal punto di vista qualitativo e quantitativo dei servizi svolti dalle attuali due amministrazioni ed è stata presentata quale strumento di risposta adeguato alla costante evoluzione del quadro normativo e finanziario che sempre più grava sugli enti locali.

Il territorio interessato dal processo di fusione, come espressamente si evince dall'analisi di fattibilità, è già fortemente integrato ed interconnesso e svolge politiche comuni in tema di polizia municipale, servizi socio-assistenziali, lavori pubblici, nell'ambito della Comunità montana dell'Appennino Reggiano. I due Comuni hanno una popolazione complessiva di 8.494 abitanti ed una estensione di 235 chilometri quadrati.

Valutata favorevolmente l'ipotesi di fusione prospettata, la Commissione ha quindi proceduto al puntuale esame dell'articolato. Il progetto di legge si compone di sette articoli: art. 1 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione"; art. 2 "Partecipazione e municipi"; art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali"; art. 4 "Norme di salvaguardia"; art. 5 "Contributi regionali"; art. 6 "Norma finanziaria"; art. 7 "Disposizioni transitorie".

L'**articolo 1** è composto da tre commi.

Il **comma 1** prevede l'istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Reggio Emilia, mediante fusione dei due Comuni di Toano e Villa Minozzo, a decorrere dall'1 gennaio 2014. La scelta della data di decorrenza dell'1 gennaio consente di semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2014, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il nuovo Comune viene denominato Tre Valli, essendo tale denominazione già concordemente individuata nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l'istanza alla Giunta regionale; sarà comunque anch'esso oggetto del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell'art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Il **comma 2** precisa che il territorio del Comune di Tre Valli è costituito dal territorio dei Comuni d'origine, come da allegata cartografia. Il nuovo comune avrà un'area di 235 Km² ed un perimetro di 84,439 Km, si posiziona geograficamente nella parte sud-ovest della provincia di appartenenza, Reggio Emilia. Confina a sud con la Regione Toscana (Provincia di Lucca, Comuni di Sillano, Villa Collemarina e Castiglione di Garfagnana), limite attestato sul crinale appenninico interrotto dai passi di Monte Vecchio e delle Forbici. Gli altri confini sono spartiti fra comuni della Provincia di Reggio Emilia (Ligonchio e Busana a ovest, Castelnovo ne' Monti, Carpineti e Baiso a nord) e comuni della Provincia di Modena (Prignano sulla Secchia a nord-est, Palagano, Montefiorino e Frassinoro a est). Al riguardo, si è provveduto ad inviare al Servizio Sviluppo dell'amministrazione digitale e sistemi informativi geografici le relative rappresentazioni cartografiche al fine di verificarne la regolarità tecnica. Il Servizio competente ha preso visione della documentazione tecnica riguardante la descrizione fisica e geometrica dei confini generati dalla fusione dei due Comuni e ha valutato che tali elaborati siano conformi a quanto concordato e prodotto dal Servizio stesso ed inviato ai Comuni interessati per l'avvio del progetto di fusione. La rappresentazione cartografica è

identificata e correttamente sovrapposta alle rappresentazioni raster della CTR regionale 1:25.000 e 1:250.000 (prot. NP.2013.0005220 del 23/04/2013).

Il **comma 3** rinvia all'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (per il progetto di fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali, da funzionari del Comune di Tre Valli e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

L'**articolo 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.

Il **comma 2** precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L'**articolo 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali.

Il **comma 1** prevede il generale subentro del Comune di Tre Valli nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d'origine, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di Tre Valli (**comma 3**).

Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di Tre Valli, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

Il **comma 5** dispone l'applicazione dei regolamenti comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine, fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Tre Valli.

L'**articolo 4** si compone di tre commi e contiene una serie di norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i Comuni interessati dal processo di fusione sono comuni montani che appartengono all'attuale Comunità montana dell'Appennino Reggiano.

Il **comma 1** stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statale e regionali. Il **comma 2** chiarisce che, per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Tre Valli delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna,

quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), con riguardo all'ambito territoriale ottimale determinato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 18 marzo 2013.

L'**articolo 5** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al **comma 1**, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in euro 220.000 di ammontare costante nel tempo. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (**comma 3**). Il **comma 4** conferma per il Comune di Tre Valli, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di Tre Valli della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l'intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il **comma 5** impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall'intero art. 5.

L'**articolo 6** rappresenta una norma finanziaria e prevede che, ai sensi dell'art. 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, agli oneri derivanti dall'applicazione della legge di fusione si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.

Infine, l'**articolo 7** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del Comune di Tre Valli fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2014. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Tre Valli

dall'1 gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Tre Valli. Il **comma 3** dispone che per il nuovo Comune istituito a seguito di fusione, il termine per l'avvio della gestione associata obbligatoria delle funzioni di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012 decorra dal 1° gennaio 2015 (anzichè dal 1° gennaio 2014 come previsto dall'art. 7 comma 4) al fine di agevolare l'iniziale processo di riorganizzazione del nuovo ente. La proroga (peraltro già espressamente prevista, a fronte di apposita istanza motivata, dall'art. 30 della legge regionale n. 21 del 2012 per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti o a 3000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane) opera, in questo caso, in modo automatico favorendo così i Comuni per i quali il processo di fusione si concluderebbe necessariamente in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ovvero il 1° gennaio 2014.

La Commissione, valutato favorevolmente il suddetto percorso di fusione, ha quindi ritenuto opportuno dare ulteriore corso all'iter legislativo proponendo all'Assemblea legislativa di proseguire nella procedura deliberando, prima di dar corso alla definitiva decisione sulla legge di fusione, l'indizione della consultazione della popolazione interessata tramite referendum consultivo ai sensi dell'art. 11 della citata legge regionale n. 24 del 1996. Scopo principale di tale consultazione è rappresentare al legislatore regionale, prima che decida definitivamente nel merito, qual è la volontà delle popolazioni interessate.

In merito al referendum consultivo per la fusione di comuni, si precisa che la disciplina della legge regionale n. 24 del 1996, ai fini della validità della consultazione, non richiede né quorum deliberativo né quorum partecipativo (l'art. 12, comma 9, come modificato dall'art. 36 della legge regionale n. 21 del 2011, precisa espressamente che il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato).

Dall'art. 12, comma 1 della stessa legge regionale n. 24 del 1996 si deduce che la deliberazione dell'Assemblea legislativa, nella quale si sostanzia la decisione di indire il referendum consultivo, deve contenere due definizioni essenziali:

- a) il quesito da sottoporre agli elettori;
- b) l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

In merito alla lettera a), si sottopone alla valutazione dell'Assemblea legislativa la definizione nei seguenti termini del quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

“Volete voi che i Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia siano unificati mediante fusione nel nuovo Comune denominato Tre Valli?”.

In merito alla lettera b), ovvero alla definizione dell’ambito territoriale con conseguente individuazione della popolazione concretamente interessata alla fusione, si rileva che l’art. 11 della legge regionale n. 24 del 1996 al comma 2, lettera a) prevede che, ai fini della consultazione prevista dall’art. 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”, e al comma 2 bis prevede che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei paesi appartenenti all’Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”.

La Commissione ha dunque dato mandato al relatore del progetto di legge regionale di proporre all’Assemblea legislativa di adottare la deliberazione di indizione del referendum del tenore di quella allegata alla presente relazione.

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il nuovo Comune denominato Tre Valli, mediante fusione dei contigui Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia.
2. Il territorio del Comune di Tre Valli è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Toano e Villa Minozzo come risultante dall'allegata cartografia.
3. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali, anche dai funzionari del Comune di Tre Valli e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Tre Valli può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Tre Valli può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Tre Valli subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Toano e Villa Minozzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Toano e Villa Minozzo sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Tre Valli.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Toano e Villa Minozzo è trasferito al Comune di Tre Valli ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Tre Valli.
5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti del Comune di Tre Valli continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

Art. 4

Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del Comune di Tre Valli non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), l'ambito territoriale del Comune di Tre Valli, interamente costituito da territori individuati dalla Giunta regionale, con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, come zone montane ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della stessa legge regionale n. 2 del 2004, è riconosciuto montano e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.
2. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Tre Valli, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, ed il relativo personale, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), con riguardo all'ambito territoriale ottimale determinato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 18 marzo 2013.

Art. 5
Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Tre Valli un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 220.000 euro all'anno.

3. Al Comune di Tre Valli viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Tre Valli:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Tre Valli anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della

Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Tre Valli dall'1 gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Tre Valli che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di Tre Valli nella tornata elettorale dell'anno 2014.

3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del nuovo Comune istituito a seguito di fusione, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), decorre dal 1° gennaio 2015.

